



**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA
DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI
ACCREDITATI (4 UNITA' D'OFFERTA)
E SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA**

PROCEDURA APERTA

CIG 9178579301

CAPITOLATO DEL SERVIZIO

PREMESSA

La concessione oggetto della presente procedura, effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. - Parte II Titolo VI Sezione VI e Parte III – Contratti di concessione, è relativa ai servizi per la prima infanzia, cioè l'insieme delle prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento di:

- n. 4 unità d'offerta di Asilo Nido, autorizzate in forma permanente al funzionamento, ai sensi della D.G.R. VII/20588 del 11.02.2005 recante "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia", e verificate nonché rispondenti – con apposito provvedimento dell'organo competente – alle previsioni della D.G.R. VII/20588/2005 e della D.G.R. XI/2929/2020;
- n. 1 servizio educativo per l'infanzia, denominato Tempo per le Famiglie.

ASILI NIDO

Le 4 unità d'offerta di Asilo Nido risultano oggi accreditate ai sensi della D.G.R. VII/20943 del 16.02.2005, secondo le procedure in uso presso l'ambito territoriale di riferimento, denominato "Distretto Sociale Sud Est Milano"; il concedente richiede al concessionario il permanere di ogni caratteristica atta al mantenimento di detto accreditamento, anche con proposte progettuali che migliorino l'attuale assetto dei punteggi di accreditamento.

Le unità di offerta di Asili Nido oggetto della presente procedura sono attualmente affidate in concessione ad ente del terzo settore, a seguito di procedura ad evidenza pubblica esperita nel 2016, per la durata di 6 anni con decorrenza dal 01.09.2016 al 31.08.2022. Il contratto in essere con il gestore uscente è in scadenza con la fine dell'anno educativo 2021/22, incluse le attività del Nido Estivo 2022.

Sedi e numero di posti

- asilo nido "Coccinelle" - sito in via Di Vittorio - posti autorizzati (60 / sessanta);
 - asilo nido "Pulcini" - sito in Poasco - posti autorizzati (30 / trenta);
 - asilo nido "Girasole" - sito in via Europa bis - posti autorizzati (60 / sessanta);
 - asilo nido "Albero Azzurro" - sito in via Europa bis - posti autorizzati (14 / quattordici);
- totale posti n. 164 innalzabile a 186 *.

* quota di innalzamento delle iscrizioni sulla base dell'indicatore di frequenza previsto dalla normativa vigente.

Le graduatorie di accesso al Nido sono formulate secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale, ed approvate con apposita Determinazione dal Dirigente dell'Area. L'Amministrazione comunale prevede l'applicazione dell'ISEE per la quantificazione della retta di frequenza a carico della famiglia, indicando quindi al concessionario i nomi dei bambini ammessi al servizio, per la presa in carico, e le relative tariffe su cui calcolare la fatturazione diretta all'utenza.

A tale proposito si precisa che i criteri approvati dall'Ente prevedono che la retta mensile massima sia pari al 75% del costo mensile del servizio, suddivisa in una quota fissa ed una quota variabile, calcolata in base alle presenze effettive (rispettivamente 70% e 30%). Gli utenti con necessità di assistenza specifica (presenza di bambini/e con disabilità certificata ai sensi della normativa vigente) non comportano personale aggiuntivo né oneri aggiuntivi a carico del concessionario, poiché tali oneri sono sostenuti dal Comune nell'ambito dei propri interventi di integrazione scolastica per le persone diversamente abili.

In relazione alla tipologia di frequenza è possibile prevedere il funzionamento del servizio anche ad orario ridotto per non più di 4 posti per ciascuna sala (2 ad orario ridotto mattutino e 2 ad orario ridotto pomeridiano). In assenza di richieste di frequenza part-time (per le quali è prevista apposita graduatoria), tali posti (part-time) sono riconvertiti in posti a frequenza a tempo pieno (1 part-time mattutino + 1 part-time pomeridiano).

TEMPO PER LE FAMIGLIE (servizio base)

Il Tempo per le Famiglie è, allo stato attuale, un servizio dedicato ai bambini 0-3 anni con un adulto accompagnatore, che frequentano per non più di tre giorni settimanali in orario mattutino dal lunedì al venerdì.

Sedi e numero di posti

Sito in via Parri 12 - posti giornalieri 30 (trenta) bambini/e più relativo accompagnatore.

Tale capienza può essere ridotta in caso di compresenza di attività diverse negli stessi orari.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ASILI NIDO

La presente concessione ha per oggetto la gestione del Servizio Asili Nido presso le n. 4 unità d'offerta indicate in premessa, autorizzate in forma permanente al funzionamento, ante D.G.R. VII/20588 del 11.02.2005 aggiornate successivamente con D.G.R. XI/2929/2020.

I posti nido complessivamente disponibili, oggetto di concessione, sono n. 186, inclusa la quota di innalzamento delle iscrizioni sulla base dell'indicatore di frequenza previsto dalla normativa vigente.

Rispetto al numero di posti disponibili complessivi, potranno funzionare ad orario ridotto non più di 4 posti per ciascuna sala (2 ad orario ridotto mattutino e 2 ad orario ridotto pomeridiano).

Qualora non vi siano richieste di frequenza part-time (per le quali verrà stilata apposita graduatoria), tali posti (part-time) potranno essere riconvertiti in posto a frequenza a tempo pieno (1 part-time mattutino + 1 part-time pomeridiano).

Per l'accesso al Nido saranno formulate apposite graduatorie secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale, approvate con apposita Determinazione dal Dirigente dell'Area.

I bambini e le bambine con necessità di assistenza specifica (disabilità certificata ai sensi della normativa vigente) non comporteranno personale aggiuntivo né oneri aggiuntivi a carico del concessionario, poiché tali oneri sono sostenuti dal Comune nell'ambito dei propri interventi di integrazione scolastica per le persone diversamente abili (assistenza educativa specialistica).

TEMPO PER LE FAMIGLIE

Il Tempo per le Famiglie nasce, come servizio, con l'intento di essere uno spazio educativo e di socializzazione, un luogo di comunità, di cura condivisa del bambino insieme ad altri adulti, educatori ed utenti. La programmazione delle attività prevede attività di laboratorio, psicomotorie, ludiche e ricreative con il coinvolgimento di adulti e bambini/e.

Fatto salvo il proseguimento delle attività in essere del Tempo per le Famiglie, dovrà essere previsto il suo potenziamento secondo principi di innovazione e di lavoro di comunità.

Dovranno essere avanzate proposte per raccordare tutti i servizi per l'infanzia, oggetto della presente concessione, da integrare con le proposte alle famiglie già presenti sul

territorio, in linea con la Carta Pedagogica per l'Infanzia del Comune di San Donato Milanese.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione della gestione del Servizio Asilo Nido nelle 4 unità d'offerta e del servizio Tempo per le Famiglie, ha durata di 3 (tre) anni scolastici, con decorrenza dal 01.09.2022 al 31.08.2025, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni, fino al 31.08.2028.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., si riserva sin d'ora la possibilità di dare avvio al Servizio anche nelle more della sottoscrizione del contratto di concessione, in caso di urgenza derivante dall'esigenza di garantire il regolare svolgimento del Servizio, a tutela dei bisogni educativi delle bambine e dei bambini, nonché quelli relativi alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. Per eventuali ritardi nell'avvio del Servizio verranno applicate al concessionario le penalità previste all'art. 29.

Il concessionario può recedere dal contratto a partire dal terzo anno di gestione, comunicando la propria volontà all'Amministrazione comunale con raccomandata R.R., entro il mese di gennaio per cessare il servizio il 1° settembre dell'anno in corso.

Art. 3 - BASE DI GARA - VALORE DELLA CONCESSIONE

L'importo mese/bambino costituisce la base di gara ed è calcolato in € 777,00, oltre IVA, per la frequenza a tempo pieno.

Tale costo mese/bambino viene ridotto del 20% per la frequenza a part-time nel limite massimo dei posti indicati nell'art. 1.

Il valore della presente concessione viene stimato come segue:

Asili Nido:

- Costo mese bambino (base d'asta) euro 777,00, oltre IVA;
- Capienza: 186 posti;
- Mesi di apertura: 11,5;
- Valore annuo: euro 1.662.003,00, oltre IVA;
- Valore complessivo – servizio Asili Nido: Euro 4.986.009,00, al netto dell'IVA, per tre anni educativi, eventualmente rinnovabili per ulteriori anni 3 (tre) + 6 (sei) mesi di eventuale proroga tecnica per un valore complessivo di Euro 10.839.150,00, IVA esclusa.

Per il periodo luglio e agosto verrà effettuata riparametrazione della retta mensile e del ristoro in base alle effettive settimane di fruizione del servizio.

Per quanto riguarda la copertura del costo del servizio si rimanda al successivo art. 24.

Tempo per le Famiglie (servizio base):

Si indica l'entrata minima annuale derivante, allo stato attuale, dalle sole tariffe di cui all'allegato 6 al presente Capitolato, pari a euro 25.000.

Valore complessivo – Tempo per le Famiglie: Euro 75.000,00 per tre anni educativi eventualmente rinnovabili per ulteriori anni 3 (tre) + 6 (sei) mesi di eventuale proroga tecnica, per un valore complessivo di Euro 162.500,00. Stante l'applicazione del calcolo del valore della concessione per il Servizio "Tempo per le Famiglie", la cifra annua pari a Euro 25.000,00 non può essere oggetto di ribasso.

Per il servizio Tempo per le Famiglie ed eventuali attività integrative di cui all'art. 1 non è previsto ristoro, a favore del concessionario, a carico dell'Ente

Valore complessivo della concessione: Euro 11.001.650,00.

Art. 4 - DESTINATARI ORARI ED AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'annualità scolastica/educativa prevede un minimo di 47 settimane di apertura annue, come previsto da D.G.R. n. VII/20943 del 16.02.2005.

Il Servizio Asili Nido accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi d'età nei nidi "Girasole", "Coccinelle" e "Pulcini", e dai 12 ai 36 mesi d'età nel nido "Albero Azzurro".

I bambini/e saranno suddivisi, laddove possibile, in sezioni eterogenee per età.

I servizi devono essere attivati dal 1 settembre al 30 giugno, da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.00. Nell'intero mese di luglio e nella prima ed ultima settimana di agosto, il Servizio sarà attivo nei medesimi orari, previa iscrizione per almeno due settimane consecutive nel mese di luglio, e/o l'iscrizione ad almeno una settimana per il mese di agosto, con riparametrazione della retta sulla base dell'effettiva fruizione richiesta.

Per il mese di agosto il Servizio potrebbe essere offerto in una sola sede, qualora il numero delle bambine e dei bambini richiedenti fosse esiguo.

Sarà possibile, da parte dell'utenza, usufruire dei servizi nelle fasce orarie di frequenza seguito specificate:

- pre-nido: ore 7.30 - 9.00;
- tempo pieno: ore 9.00 - 16.00;
- tempo parziale mattutino: ore 9.00 – 13.00;

- tempo parziale pomeridiano: ore 13.00 – 16.00;
- post-nido: ore 16.00 - 18.00.

Le ammissioni dei bambini/e sono determinate dal Comune, utilizzando le apposite graduatorie. A tal fine, almeno 10 giorni prima dell'apertura annuale dei servizi, vengono comunicati al concessionario i nomi degli ammessi; in caso di rinuncia di uno o più utenti, l'ufficio Servizi per l'Infanzia comunale provvede tempestivamente a scorrere la graduatoria.

Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

Gli edifici adibiti ad Asili Nido, ubicati in via Europa bis, via Unica Poasco e via Di Vittorio, e il Tempo per le Famiglie, ubicato in via Parri, nonché i relativi impianti, arredi ed attrezzature specifiche, sono di proprietà comunale.

I servizi sono collocati in posizione soleggiata e dotati di uno spazio esterno attrezzato a verde piantumato, nonché di spazi interni, dove si possono distinguere locali dedicati ai bambini/e, articolati tra le diverse fasce d'età, e locali adibiti all'amministrazione, ai servizi generali e sanitari (come risulta dalle planimetrie allegate).

Gli immobili vengono consegnati in perfette condizioni di funzionamento e conformi alle previsioni normative; non sono quindi necessari né previsti interventi di adeguamento agli standard autorizzativi.

Ogni struttura nido è dotata di cucina, ad eccezione dell'asilo nido "Pulcini" sito in Poasco. Tale unità d'offerta infatti utilizza il servizio di refezione scolastica ed il gestore individuato dall'Ente per le annesse scuole dell'infanzia e primaria, previo apposito accordo.

Il prezzo di aggiudicazione della gara di refezione scolastica è pari ad Euro 5,23 a pasto, oltre IVA, tale quota rappresentando la cifra massima che la Ditta di ristorazione possa richiedere al concessionario. Per gli altri Asili, il concessionario deve dotarsi di personale per la preparazione e per la distribuzione dei pasti, per la pulizia degli ambienti, nonché garantire la fornitura delle relative derrate.

Il servizio Tempo per le famiglie non prevede l'erogazione del pasto, ma solo una merenda mattutina condivisa per adulti e bambini/e. Lo spazio è dotato di un'area merenda provvista di frigorifero.

Art. 6 - LOCALI E ATTREZZATURE

I locali, le attrezzature e gli arredi delle strutture oggetto della presente concessione, sono utilizzati dal concessionario che ne garantisce il buon uso e l'efficienza. I locali anzidetti dovranno essere adibiti esclusivamente alla attività del Servizio Asilo Nido e dei servizi aggiuntivi e complementari ad esso compatibili, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e dal progetto di gestione offerto in sede di gara.

Il concessionario si considererà, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza dell'ubicazione e situazione dei locali, attrezzature e arredi attinenti il Servizio di cui al presente Capitolato.

L'Amministrazione comunale, dal canto suo, invierà al concessionario tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione strutturale iniziale.

Alla conclusione del contratto, il concessionario dovrà restituire i locali, le attrezzature, gli impianti, gli arredi ed i beni mobili perfettamente funzionanti e rispondenti alle voci dell'inventario, salvo il normale deterioramento d'uso, presentando copia dell'inventario aggiornato. In caso di ammanco di materiali e/o rotture nonché in caso di danno ai locali, si conviene che il prezzo di ciascuno dei beni o dei lavori sarà determinato di comune accordo al momento della restituzione, in base al loro stato di manutenzione preesistente e di efficienza. In caso di mancato accordo, la valutazione sarà demandata ad un perito scelto in accordo tra le parti.

Art. 7 - PROGETTO DEL SERVIZIO

Il concessionario deve predisporre e presentare, in sede di offerta, il progetto pedagogico ed organizzativo per la gestione del servizio nelle 4 unità d'offerta Asilo Nido e del Tempo per le Famiglie.

Nel progetto di organizzazione del concessionario deve comprendersi la presenza di personale in misura sufficiente ad assicurare i servizi ausiliari della struttura (pulizia e mensa), garantendo il rispetto dei rapporti richiesti dalla vigente normativa regionale per l'accreditamento di servizi per l'infanzia, nonché la fornitura dei materiali di pulizia.

Tutto il contenuto del progetto (offerta tecnica) presentato in sede di gara da parte del concorrente, costituisce, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario, in particolare rispetto al compito degli operatori, alla proposta progettuale ed alla metodologia. I materiali didattici, i giochi e i materiali di facile consumo

devono essere indicati nel progetto, e gli stessi devono garantire un buon andamento delle attività e del servizio.

Finalità e obiettivi dei servizi

Asili Nido:

L'Asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia che garantisca il diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

In linea con gli indirizzi normativi provenienti dalla L. n. 107/2015 "Buona Scuola", il Servizio Asili Nido deve essere integrato in un sistema di educazione ed istruzione 0-6 anni, comprendente il "Tempo per le Famiglie", volto a promuovere una regia unica dei servizi per l'infanzia, ottimizzare le procedure comunicative tra l'attuale sistema educativo 0-3 anni e la scuola dell'infanzia, favorendo momenti di confronto e progettualità comuni, rivolti alle famiglie e ai bambini/e in un'ottica di continuità e di condivisione di obiettivi educativi.

L'Asilo nido integra la funzione educativa e di cura della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che possano derivare da svantaggio psico-fisico e sociale, nonché promuove lo sviluppo armonico globale del bambino/a, sul piano psico-fisico, sociale, cognitivo, affettivo ed emotivo.

E' fondamentale, quindi, costruire un'alleanza educativa, un rapporto Nido/famiglia, fondato sulla fiducia e sulla collaborazione, per aiutare i bambini a crescere. Il Servizio Asili Nido persegue i seguenti obiettivi:

- offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico, dell'autonomia, dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, ponendo molta attenzione alla costruzione dell'autostima, in un ambiente dove si sentano sicuri, possano esplorare, e sviluppare forme di comunicazione corretta;
- affiancare le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, consentendo alle stesse modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali;
- promuovere la socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all'inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine diversamente abili o in situazioni di disagio relazionale e socio- culturali;
- assicurare la vigilanza;
- assicurare l'igiene personale dei bambini;
- assicurare l'igiene dell'ambiente, delle suppellettili e degli strumenti;
- garantire l'integrazione con i servizi socio-assistenziali sanitari del territorio;
- attuare un sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, volto ad ottimizzare le procedure comunicative tra l'attuale sistema educativo 0-3 anni e la scuola dell'infanzia, promuovendo momenti di confronto oltre a progettualità comuni, rivolti alle famiglie e ai bambini in un'ottica di continuità e di condivisione di obiettivi educativi.

Tempo per le Famiglie:

Obiettivo principale del Servizio è costituire un luogo di incontro e scambio tra adulti e tra bambini/e ed adulti, che offra:

- ai bambini/e l'opportunità di trascorrere del tempo con gli adulti e con i pari in una situazione di gioco e in un ambiente protetto e strutturato, all'interno di spazi stimolanti e pensati per la loro specifica fascia d'età;
- agli adulti accompagnatori l'occasione di osservare i propri bambini/e in un ambiente appositamente pensato, instaurando al contempo con gli altri adulti relazioni finalizzate al confronto ed alla condivisione di esperienze;
- alla coppia adulto/bambino l'accoglimento delle specifiche esperienze, offrendo stimoli ed esperienze che possano essere di sostegno alla relazione, nonché di sviluppo delle capacità e delle competenze già presenti in ciascuno.

Altri obiettivi del servizio sono:

- promuovere la socializzazione dei bambini/e, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- accompagnare le famiglie nelle diverse fasi di crescita del proprio bambino e di cambiamento delle dinamiche relazionali familiari ed extrafamiliari, offrendo occasioni di confronto individuali e di piccolo gruppo;

- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all'inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine diversamente abili o in situazioni di disagio relazionale e socio- culturali e delle loro famiglie;
- contribuire all'attuazione di un sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, volto ad ottimizzare le procedure comunicative tra l'attuale sistema educativo 0-3 anni e la scuola dell'infanzia, promuovendo momenti di confronto nonché di progettualità comuni rivolti alle famiglie ed ai bambini, in un'ottica di continuità e di condivisione di obiettivi educativi;
- garantire l'integrazione con i servizi socio-assistenziali sanitari del territorio attivando, su richiesta del Servizio Tutela Minori o del Servizio Sociale Professionale, percorsi educativi specifici nell'ambito delle attività promosse dal servizio;
- attivare sinergie con gli altri soggetti che operano nell'edificio polifunzionale di via Parri (AFOL - Centro per l'impiego, Biblioteca, Scuola di Musica) per conciliare non solo le attività ricreative dedicate ai bambini, ma anche le azioni rivolte alle necessità di cura e di conciliazione delle neomamme, soprattutto per quanto riguarda il loro primo accesso o ritorno nel mondo del lavoro dopo la maternità;
- attivare e promuovere proposte dedicate, nello specifico, alle neo-famiglie, e in particolare alle neomamme attualmente integrate nella programmazione del Tempo per le Famiglie, ma con precedenti esperienze effettuate contesto dello Spazio Due/Nuovo Colibrì. L'obiettivo di tali proposte è quello di promuovere occasioni di socialità tra neo genitori, per confrontarsi su tematiche relative alla primissima infanzia ma anche, soprattutto per le neomamme, di relazionarsi tra loro e recuperare la loro forma fisica con corsi dedicati al benessere. In tale ambito sono stati proposti corsi di massaggio infantile, ginnastica con il passeggino, ginnastica in gravidanza e gruppi di confronto e socializzazione per le neomamme.

Art. 8 - GESTIONE DELLE CUCINE E SERVIZIO MENSA

Ogni struttura è dotata di cucina, ad eccezione dell'asilo nido "Pulcini" sito in Poasco, come indicato nel precedente art. 5.

Per gli altri Asili, il concessionario deve dotarsi di personale per la preparazione e per la distribuzione dei pasti, per la pulizia degli ambienti e per la fornitura delle relative derrate. Il concessionario deve assicurare un servizio mensa rispettando le norme su qualità,

quantità e confezionamento dei cibi previste nel rispetto della normativa vigente, e sulla base delle caratteristiche imposte dall'età dei bambini accolti.

Il menù deve prevedere, oltre alla dieta ordinaria, anche diete speciali imposte da motivazioni di ordine medico e religioso, nonché l'erogazione della merenda. È facoltà del concessionario, durante la gestione della concessione, proporre variazioni, integrazioni o anche la sostituzione dell'intero menù di cui sopra; è facoltà del Comune, sentita la ATS, accettare o respingere, con giudizio motivato, quanto proposto.

Si rimanda per le indicazioni dietetiche all'allegato 4 al presente Capitolato.

Il pasto deve essere preparato nella cucina della struttura; in caso di impossibilità di funzionamento della stessa, il concessionario si impegna ad erogare un pasto di analoga qualità e quantità. Il concessionario deve ottemperare alle necessarie autorizzazioni per l'attività di ristorazione.

Nell'organizzazione del servizio di refezione, da specificarsi in sede di offerta, particolare attenzione va posta sulle garanzie in merito alla qualità e salubrità degli alimenti impiegati e ad eventuali ulteriori modalità di organizzazione del servizio di refezione. Nel corso della concessione si provvederà a variare il menù per adeguarlo ai nuovi livelli di sviluppo delle conoscenze dietetiche e/o alle esigenze degli utenti, su indicazione del Servizio Nutrizione dell'ATS Milano Città Metropolitana.

Art. 9 - MANUTENZIONE IMMOBILE

Gli immobili, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi rimangono di esclusiva proprietà del Comune; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario. Per l'intera durata della concessione, è a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature e delle adiacenti aree verdi secondo specifico Disciplinare degli interventi manutentivi, che si allega, redatto dall'Amministrazione comunale (allegato n. 7).

Il concessionario è tenuto a fornire annualmente un report, relativo agli interventi di manutenzione ordinaria effettuati. Per l'intera durata della concessione, resta di competenza dell'Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria degli immobili. Il concessionario, secondo le modalità previste, dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico comunale le necessità rilevate nelle strutture.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, si rimanda a quanto disposto dal Disciplinare degli interventi manutentivi, allegato 7 al presente Capitolato. Il concessionario, prima di avviare il servizio, comunica al Comune nominativo e recapito - ed eventuali successive modifiche - del tecnico incaricato di gestire la manutenzione dell'immobile, e di conservare idonea documentazione degli interventi, nonché apposito registro delle manutenzioni.

Il personale operante nella struttura, ed il tecnico di cui sopra, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune ogni evento di carattere straordinario e non prevedibile che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.

Art. 10 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI

Per ogni sede oggetto della concessione, negli spazi inutilizzati nella fascia oraria pomeridiana, nelle giornate di sabato e domenica, il concessionario può essere autorizzato a gestire autonomamente posti per servizi integrativi, concordandone numero e tipologia con l'Amministrazione comunale. Per i servizi complementari ed aggiuntivi, le tariffe all'utenza andranno concordate con l'Amministrazione comunale, e successivamente comunicate all'Ente da parte del concessionario.

Art. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario comunica i recapiti presso i quali presti attività il personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni del personale e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

A tali recapiti sono, altresì, indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire al concessionario.

Il concessionario provvede ad indicare un responsabile della concessione che risponda dei rapporti contrattuali fra questi e il Comune; il concessionario designa almeno un pedagoga, supervisore e unico responsabile della gestione didattico-pedagogica delle 4 unità d'offerta e Tempo per le famiglie, dotato di idoneo titolo di studio ed esperienza di almeno tre anni nei medesimi ruoli.

Analogamente viene indicato un coordinatore responsabile dei servizi, dotato di idoneo titolo di studio ed esperienza di almeno due anni nei medesimi ruoli, che risulti referente di utenti, operatori e del Comune per i problemi di ordinaria gestione che possano

giornalmente insorgere. Tale figura è incaricata della tenuta della documentazione che, per legge, deve essere reperibile nel plesso. Il concessionario deve nominare il responsabile tecnico delle strutture esperto sugli aspetti tecnico-edilizi-strutturali e di sicurezza (geometra, architetto, ingegnere), iscritto al competente albo professionale e dotato delle necessarie abilitazioni.

Il concessionario deve avvalersi di educatori dotati di idoneo titolo di studio ed esperienza di almeno un anno nei medesimi ruoli. Per idonei titoli si intendono quelli previsti dalla D.G.R. n. VII/20588 del 11.02.2005 aggiornata con D.G.R. XI/2929/2020 e dalla D.G.R. VII/20943 del 16.02.2005. In particolare i profili di riferimento sono quelli indicati nella Legge n. 205/2017 - art.1 comma 594 e seguenti, e dal D. Lgs. n. 65/2017, art. 14. Infine il concessionario deve comunicare al Comune il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Art. 12 – PERSONALE

Il concessionario provvede al servizio di cui alla presente concessione con proprio personale, da dichiararsi all'atto dell'offerta; non è possibile il subappalto per il servizio educativo. Il personale deve essere dipendente del concessionario e devono essere rispettati i contratti collettivi di lavoro in materia. Detto personale deve essere idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, da rendere disponibili presso il luogo di lavoro.

Il personale deve, altresì, essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irrepreensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, nonché essere disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti.

Il personale educativo del nido deve essere in possesso del titolo di studio, previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, per lo svolgimento del servizio educativo nei nidi d'infanzia, come specificato nel precedente art. 11.

Prima dell'inizio del servizio o contemporaneamente, in caso di sostituzioni, il concessionario consegna al servizio comunale una dichiarazione con la quale si attesta, per ogni singolo addetto al servizio, il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata, nonché l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione o, comunque, incompatibili

con la funzione assegnata. Il personale utilizzato dal concessionario per le attività educative e formative deve essere regolarmente iscritto a libro paga.

È ammesso l'utilizzo delle forme di lavoro flessibile, previste dall'ordinamento vigente, a condizione che venga specificato all'atto dell'offerta; in corso di subappalto, l'ampliamento del ricorso alle forme di lavoro flessibile può attuarsi solo previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, che ne verificherà l'esatta rispondenza alle normative di legge e contrattuali. Per il personale viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e viene prevista apposita assicurazione contro gli infortuni.

Il concessionario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, se necessario, degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute, in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati, nonché la sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., e dovrà dichiarare, a firma del Legale Rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il concessionario opera nel rispetto della L. n. 125/92 sulle "Pari opportunità", nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale. Il personale deve essere dotato di idonea divisa e di cartellino di riconoscimento. Nell'esecuzione dei servizi di cui alla presente concessione, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare, per il personale utilizzato, tutte le norme di legge e contrattuali previste per la propria tipologia di organizzazione.

Tutto il personale impiegato deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti al servizio assegnato, con particolare riferimento al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, al D. Lgs. 39/2014, alle norme fissate dal presente Capitolato, alle disposizioni del Comune. Il personale deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza. L'Amministrazione comunale si riserva, sin da ora, la possibilità di richiedere l'allontanamento dal servizio del personale per:

- inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone;
- aver arrecato danno a cose o persone in modo doloso;
- non aver rispettato le linee essenziali del progetto di gestione;
- risultare motivatamente sgraditi all'Amministrazione comunale.

Art. 13 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E SOSTITUZIONI

All'inizio di ogni anno scolastico/educativo, il concessionario presenta all'Amministrazione comunale il piano di inserimento del proprio personale educativo ed ausiliario – con relativi dati anagrafici e titoli di studio - assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell'anno precedente.

Per quanto riguarda il servizio di Asilo Nido, nella fascia oraria 7.30 – 18.00, il concessionario deve garantire sempre un numero di educatori adeguato rispetto ai rapporti numerici educatore/bambino di 1:7, per le sale medi e grandi, e di 1:5 per le sale piccoli, come richiesto dalla normativa vigente per l'accreditamento di strutture per la prima infanzia ed in particolare per gli Asili nido (come da D.G.R. VII/20493/2005).

In caso di assenza di operatori, la loro sostituzione deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l'espletamento del servizio; se i bambini presenti risultano inferiori di almeno il 30% rispetto al totale degli iscritti, è permesso al concessionario ridurre di un massimo del 15% il monte ore totale del personale educativo, organizzando l'attività in modo da garantire l'efficacia dell'attività educativa e la sicurezza dei minori. Tutti i sostituti devono, a loro volta, possedere il titolo di studio necessario a svolgere le funzioni del personale sostituito. Gli standard qualitativi richiesti al concessionario sono contenuti nella D.G.R. VII/20588/2005 e nella D.G.R. VII/20493/2005.

Art. 14 - CONTINUITÀ DEGLI OPERATORI – CLAUSOLA SOCIALE

Date le caratteristiche e la valenza pedagogica ed educativa del servizio oggetto della presente concessione, il concessionario si impegna a garantire la continuità del personale impiegato, favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn-over. L'aggiudicatario della concessione, qualora facente parte del comparto, si impegna ad applicare l'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori degli Enti del Terzo Settore o le analoghe pattuizioni dei contratti applicati dall'impresa aggiudicataria. Il concessionario potrà, previa selezione, inserire nuovi educatori o sostituirli nel rispetto del titolo di studio richiesto.

Art. 15 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Il concessionario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto della concessione, provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale, che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Nulla è dovuto al concessionario da parte del Comune - salva l'applicazione delle eventuali penali - per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause. In caso di chiusure straordinarie, le rette dovute dagli utenti sono proporzionalmente ridotte in base ai giorni di chiusura, sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione annuale di approvazione delle Tariffe comunali.

Le vertenze sindacali all'interno del concessionario devono rispettare pienamente la L. n. 146 del 12.06.1990, e s.m.i., in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. A tale fine, entro un mese dall'aggiudicazione della concessione, l'aggiudicatario concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi di pubblica utilità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'impresa concessionaria è tenuta all'osservanza delle leggi vigenti e di ogni altra normativa in materia di igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

L'impresa concessionaria, con oneri a suo carico, deve provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di emergenza e di evacuazione, previa mappatura dei locali ed addestramento degli interessati. Il piano predisposto dalla concessionaria deve essere esposto negli spazi utilizzati ed essere consegnato in copia all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dall'avvio del servizio.

Si precisa che, in merito all'eventuale presenza di interferenze, la valutazione delle stesse è stata effettuata, escludendone l'esistenza. Pertanto non si ritiene necessario redigere il DUVRI (D. Lgs. n. 81/2008). Il concessionario deve comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile della sicurezza.

Il concessionario deve vigilare affinché in ogni struttura sia presente, se dovuta, per ogni unità d'offerta:

- planimetria aggiornata;

- autorizzazione al funzionamento;
- dichiarazione di agibilità;
- dichiarazione di conformità degli impianti;
- elenco aggiornato del personale e turnazione settimanale tipo;
- fotocopie dei titoli di studio del personale;
- elenco dei bambini iscritti con specifica degli orari di frequenza;
- rendicontazione ore del personale in servizio;
- verbale prova di evacuazione;
- Piano e registro delle manutenzioni debitamente compilato;
- Certificato prevenzione incendi ai sensi della DPR n. 151/11;
- strumenti idonei a segnalare lo stato di emergenza;
- quietanze assicurative con il testo dell'Assicurazione;
- documentazione relativa agli adempimenti di cui alla D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

L'elenco può non essere esaustivo, in quanto è da intendere inclusa ogni ulteriore documentazione prevista per legge. Il concessionario, in quanto consegnatario del bene, deve comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, assicurando la verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, e ha l'obbligo di segnalare ogni anomalia o stato di pericolo.

Art. 17 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

La gestione dei servizi oggetto della presente concessione viene effettuata dall'aggiudicatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

Il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti o a sue attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico scolastico/educativo, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto della concessione. Il Comune ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. Il concessionario risponde di

ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria dei plessi, secondo quanto stabilito dal Disciplinare degli interventi manutentivi predisposto dal Comune di San Donato Milanese ed allegato al presente Capitolato.

Il concessionario, entro e non oltre il mese di marzo dell'anno precedente l'eventuale realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, farà pervenire all'Ufficio tecnico comunale le necessità rilevate nelle strutture al fine di valutarne l'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, inserimento vincolato dalla disponibilità economica e di previsione dell'Ente.

Il concessionario, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo della concessione, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di San Donato Milanese.

Il concessionario assume l'impegno a stipulare un'assicurazione di idoneo importo, che copra le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall'espletamento dei servizi affidati. All'inizio di ogni anno scolastico/educativo, prima dell'avvio del servizio, il concessionario invia al Comune lo schema orario settimanale di intervento del personale della struttura, motivando i casi ove si mantengano prestazioni flessibili; vengono, altresì, comunicate le eventuali variazioni di detto schema prima della loro attuazione, al fine di permettere al Comune di valutarne la congruità con quanto stabilito dal Capitolato, dall'offerta e da altre norme regolamentari o di legge.

Il concessionario deve comunicare al Comune il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Il concessionario si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione, inerente i rapporti contrattuali con il personale impegnato nei servizi di cui al presente Capitolato, al Dirigente dell'Area dell'Ente o suo delegato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente Capitolato.

Art. 18 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario acquisisce la veste di esclusivo soggetto gestore della struttura, assume la responsabilità degli atti e la titolarità della conduzione del servizio Asili Nido e dei servizi ad esso aggiuntivi e/o complementari, sotto le limitazioni sancite dal presente Capitolato, e dai relativi allegati, che si danno intese anche senza ulteriori richiami specifici.

Il concessionario organizza i mezzi necessari alla conduzione dell'attività, a propria cura e spese, fornendo i materiali, la mano d'opera e tutta l'organizzazione tecnica e manageriale necessaria. In particolar modo, il concessionario assume a proprio carico, con riferimento anche a quanto previsto nel progetto gestionale:

- le funzioni di organizzazione del ciclo educativo e di assistenza all'interno della struttura, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
- la predisposizione e la diffusione della carta dei servizi entro 60 giorni dall'avvio della concessione, compresi eventuali aggiornamenti periodici;
- le funzioni connesse alla gestione o affidamento del servizio di ristorazione;
- le funzioni relative all'amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti connessi pubblici e privati;
- ogni spesa inerente al personale;
- gli oneri diretti ed indiretti connessi all'esercizio dell'attività caratteristica degli Asili Nido, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari degli immobili;
- gli oneri relativi al canone di concessione;
- gli oneri per la pulizia dei locali, degli arredi, dei materiali, con la fornitura dei relativi prodotti e attrezzature, e per il mantenimento delle migliori condizioni igienico sanitarie in ogni momento della giornata, da documentare mediante predisposizione di un Piano gestionale e delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia secondo gli standard previsti dalla normativa;
- le assicurazioni;
- gli oneri concernenti la manutenzione ordinaria dell'immobile, delle sue pertinenze e dei beni mobili inventariati oggetto di consegna come da "Disciplinare degli interventi manutentivi", allegato al presente Capitolato;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi (potatura e abbattimento degli alberi, potatura siepi, taglio erba e ripristino tappeto erboso, eventuali trattamenti fitosanitari, manutenzione degli arredi e delle attrezzature in esse presenti; il tutto nel rispetto del vigente Regolamento comunale del verde);
- la formazione permanente del personale educativo ed assistente, prevedendo l'organizzazione di un minimo di 25 ore annue di aggiornamento per ogni educatore impegnato nella concessione (o frazioni proporzionali di tale orario per gli operatori ad orario parziale), con retribuzione a carico del concessionario;

- la formazione del proprio personale per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed antincendio;
- fornitura di tutto il materiale didattico e di consumo (compresi pannolini) e delle attrezzature didattiche specifiche;
- le spese delle utenze elettriche, acqua, telefono, gas, TARI, manutenzione e gestione dell'impianto di energia termica e condizionamento (Media annua stimata Euro 100.000,00 comprese le spese per assicurazioni e manutenzioni). Sono escluse le spese delle utenze relative al Servizio "Tempo per le Famiglie", inserito nei locali del Centro polifunzionale di via Parri, le cui utenze rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale. Per tale servizio si considera, quale quota di rimborso forfettario per le utenze, il canone di Concessione (vedi art. 19)
- l'effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, così come previsto dal Regolamento Comunale, provvedendo al deposito dei rifiuti nell'apposita area dedicata e mantenendo la stessa ordinata e pulita. Il concessionario deve provvedere alla pulizia ed alla sanificazione dei contenitori destinati alla raccolta della frazione umida, del vetro e della carta. Il concessionario deve inoltre provvedere ad esporre i cassonetti e i sacchi nei punti di raccolta e nei giorni indicati dall'Amministrazione comunale, in modo che l'Azienda che effettua le operazioni di igiene urbana possa effettuarne il loro ritiro, concordando con il servizio Ambiente la posizione più idonea per l'esposizione;
- fornitura dei generi alimentari, compresa acqua e preparazione in loco dei pasti per i bambini secondo le tabelle dietetiche vigenti presso le sedi di via Europa e di via Di Vittorio;
- le spese dei pasti e relativo servizio di refezione per l'asilo nido di Poasco da riconoscere al gestore del servizio di refezione scolastica dell'Amministrazione comunale;
- La bollettazione all'utenza, che dovrà avvenire secondo modalità operative concordate tra le parti, in modo tale da garantire una tempestiva rendicontazione dei costi bambino/mese a carico dell'utenza e del ristoro del Comune, in maniera tale da garantire un monitoraggio costante e generale degli oneri;
- ogni altra spesa non ricompresa ma utile per la gestione del servizio;
- l'effettuazione, a proprie spese, annualmente per ciascuna struttura nelle cucine, se oggetto di concessione, nei locali ad esse accessori, dispense, spogliatoi e servizi

igienici, nelle zone ed aree esterne di pertinenza, nelle gallerie e nelle intercapedini, degli interventi di disinfezione e disinfestazione, prevedendo almeno n. 10 interventi di derattizzazione. Si ricorda che nelle zone di pubblico accesso il servizio di derattizzazione deve essere effettuato mediante la fornitura e l'impiego di postazioni fisse per esche rodenticide (erogatori) dotate delle seguenti caratteristiche: dispositivi costruiti in materiale antiurto, resistente agli agenti atmosferici; presenza di chiusura di sicurezza (chiave o simili); fissaggio di sicurezza, anche per prevenzione di manomissioni accidentali; idonea segnalazione (cartelli). E' assolutamente proibita la distribuzione di esche sciolte o di polveri traccianti. Il concessionario deve inoltre svolgere i servizi ed il reintegro delle esche, utilizzando proprie attrezzature e fornendo tutti i prodotti necessari, che dovranno essere registrati presso il Ministero della Sanità, riducendo al minimo le possibilità di contaminazione per le altre specie no-target.

Oltre a quanto sopra devono essere garantiti:

- n. 4 interventi di dezanarizzazione, nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio, di lotta alle zanzare adulte svernanti; n. 2 interventi di lotta alle zanzare adulte nel periodo maggio/giugno e antilarvale se necessario;
- n. 3 interventi di disinfezione. In linea di massima tali interventi sono effettuati nel periodo di chiusura delle scuole: festività natalizie, pasquali ed estive;
- n. 6 interventi di deblattizzazione;
- n. 6 interventi di Monitoraggio insetti striscianti mediante posizionamento trappole a cattura per monitorare le eventuali tipologie di insetti striscianti presenti e il loro numero.

A seguito di ogni intervento dovrà essere trasmessa una breve scheda riepilogativa dei risultati.

Il concessionario deve prevedere di intervenire a proprie spese anche per le seguenti tipologie di intervento:

- la disinfezione antibatterica;
- la disinfezione e disinfestazione di locali a seguito asportazione spoglie di animali (topi, gatti, volatili ecc.) a chiamata;
- disinfezione e disinfestazione da insetti parassiti (vespe, formiche, blatte, zanzare ecc.), batteri, funghi.

Tutti gli interventi di cui sopra devono essere effettuati da una ditta specializzata, in possesso delle abilitazioni previste dalla legge e dovranno essere iscritte alla Camera di Commercio. Gli interventi sono effettuati in orari di non svolgimento del servizio e di non

presenza dei bambini nel plesso, con prodotti e modalità che non provochino contaminazioni dirette o indirette degli alimenti e nel rispetto delle norme di sicurezza, utilizzando la rotazione dei principi attivi, mirata ad evitare fenomeni di resistenza ai prodotti impiegati negli agenti nocivi individuati. Le date relative agli interventi previsti dal cronoprogramma dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale.

Nei casi di infestazione manifesta, il concessionario è tenuto ad effettuare, a proprie spese, un numero maggiore di interventi sino alla risoluzione della problematica locale. Il concessionario deve conservare presso le cucine tutte le attestazioni rilasciate dall'Impresa specializzata che ha svolto le disinfestazioni e le disinfezioni e provvedere tempestivamente all'invio di copia all'Amministrazione comunale.

E' a carico del concessionario la pulizia e la sanificazione dei pavimenti e arredi dopo gli interventi di derattizzazione e disinfestazione prima del riutilizzo degli spazi. Gli interventi dovranno essere effettuati al di fuori dell'orario di apertura o nei periodi di chiusura dei plessi. Qualora detti interventi comportino l'interessamento di altre aree adiacenti non oggetto di concessione, il concessionario dovrà concordare gli stessi con i relativi referenti. Il concessionario deve trasmettere all'Amministrazione comunale, all'avvio del servizio, le schede dei prodotti che intende utilizzare per ogni tipologia di intervento e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Il concessionario si impegna ad effettuare per i genitori dei bambini nuovi ammessi, almeno un'assemblea di inizio anno scolastico in cui presenta il programma, ed un'altra in sede di consuntivo di fine anno; a questa, come a qualsiasi altra si rendesse opportuna in corso d'anno, potranno partecipare l'Assessore, il Dirigente e il referente pedagogico comunale.

Art. 19 - CANONE DI CONCESSIONE

In rapporto alla concessione in oggetto, il concessionario deve corrispondere al Comune di San Donato Milanese un canone annuo fisso, così determinato:

- ✓ euro 2.500 per ogni sede, per un totale di 4 sedi (n. 3 asili più Tempo per le famiglie) per complessivi euro 10.000,00, oltre Iva.

Il pagamento del canone avverrà con cadenza annuale nel mese di maggio di ogni anno. L'importo annuo del canone di concessione sarà aggiornato annualmente, a partire dal

secondo anno di concessione sulla base dell'indice ISTAT (l'inizio della concessione per il primo anno determinerà il mese dal quale potrà essere richiesta la revisione).

Art. 20 - COMPETENZE ED ONERI DEL COMUNE

Al Comune compete:

- la messa a disposizione, con canone concessorio, alla ditta aggiudicataria della concessione, per tutta la durata della stessa, degli spazi e degli immobili siti in via Di Vittorio, Unica Poasco e Via Europa bis e via Parri e degli arredi ed attrezzature in esso contenuti;
- gli oneri per interventi di manutenzione straordinaria e gli eventuali investimenti indispensabili a mantenere l'agibilità degli edifici e degli impianti;
- l'individuazione degli utenti ammessi al Servizio Asili Nido e la determinazione delle rette alle famiglie in base all'ISEE;
- per i soli Asili nido l'erogazione di un ristoro tariffario al concessionario, che compensi la differenza tra il costo mese/bambino indicato in sede di gara e la retta quantificata per ciascun utente in rapporto all'ISEE. Null'altro l'Ente corrisponderà al concessionario;
- l'individuazione di una figura pedagogica dell'Ente di riferimento per il concessionario;
- l'approvazione della programmazione educativa annuale, predisposta dal concessionario e presentata al Dirigente dell'Area Sviluppo di Comunità o suo delegato, in relazione alla verifica della conformità rispetto ai contenuti del Progetto Educativo offerto in sede di gara;
- il controllo sul trattamento del CCNL, in relazione alle norme contrattuali del personale dichiarato nell'offerta;
- la verifica dell'esecuzione dei Piani di manutenzione e di revisione ordinaria dell'immobile, delle pertinenze e degli impianti, nonché del relativo Registro con la descrizione degli interventi e delle esecuzioni, sulla base di quanto dichiarato nell'offerta e/o in eventuale ulteriore documentazione a questa allegata o conseguente;
- la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di pulizia degli ambienti e della preparazione/distribuzione dei pasti, presentati nell'offerta;
- la manutenzione straordinaria della struttura, salvo in caso di accertata inadempienza dell'obbligo di ordinaria manutenzione;
- gli interventi che si rendessero necessari alla sicurezza degli impianti, anche a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni normative e regolamentari, così da garantire che

la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità in ogni momento della gestione;

- il controllo e la verifica della corretta esecuzione dei servizi, rispetto all'offerta tecnica presentata in sede di gara dal concessionario.

Art. 21 – CONTROLLI

Al Comune sono altresì attribuite le seguenti funzioni generali di verifica e controllo:

- ✓ controllo relativo al rispetto degli standard strutturali e di personale previsti dalla normativa vigente in materia di asili nido;
- ✓ controllo in ordine alla gestione degli inserimenti dei bambini;
- ✓ verifica dell'applicazione dei Piani di gestione del personale definiti dal concessionario in conformità alle disposizioni del presente Capitolato;
- ✓ controllo tecnico sulle linee pedagogiche applicate;
- ✓ controllo sugli aspetti manutentivi.

Il Comune effettua, con proprio personale, la verifica dello svolgimento complessivo dei servizi. Il Dirigente, il funzionario comunale dei servizi per l'infanzia o suo delegato possono svolgere ogni eventuale sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio dato in concessione, anche su segnalazione di terzi.

È altresì prevista la possibilità di effettuare verifiche e sopralluoghi nelle strutture da parte del Distretto Sociale Sud Est Milano, relativi al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento e, da parte di ATS, inerenti alla vigilanza di competenza.

Art. 22 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

Il Concessionario è tenuto a stipulare, per l'intera durata del contratto, specifica polizza assicurativa RCT/RCO e infortuni connessi allo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, con un massimale per ogni sinistro di importo non inferiore a Euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa deve comprendere tutti i danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o per cause ad essi connesse, potrebbero derivare all'Amministrazione o a terzi, cose o persone.

Ogni responsabilità si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico del concessionario. All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario trasmette una copia della polizza, ed i successivi rinnovi alla scadenza della stessa. Il concessionario comunica

tempestivamente, con lettera all'Ufficio comunale competente, eventuali infortuni o incidenti verificatisi ed occorsi all'utenza durante il servizio.

Eventuali inadempienze nel merito saranno risarcite all'Amministrazione comunale o alle famiglie degli utenti dall'appaltatore stesso.

Art. 23 - RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Il concessionario si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs n. 101 del 10.08.2018. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso e destinati alla scelta del contraente ed alla stipula del contratto. Ogni dipendente del concessionario deve mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti gli utenti e gli operatori dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento del proprio servizio. Alla firma del contratto, il concessionario sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 28 e 29 del citato Regolamento Europeo. Lo stesso dovrà provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi all'Amministrazione. Il concessionario dichiara:

- a. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione delle norme relative alla protezione dei dati personali;
- b. di ottemperare agli obblighi previsti dalle norme per la protezione dei dati personali;
- c. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- d. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- e. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme oggetto del presente articolo.

Art. 24 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO

Per la gestione dei servizi di cui alla presente concessione, al concessionario è riconosciuto, per 11,5 mesi l'anno, da parte del Comune, un compenso mensile unitario per bambino frequentante pari all'importo di aggiudicazione detratto della retta pagata

dagli utenti, oltre IVA, per i posti a tempo pieno e secondo le riparametrazioni di cui all'art. 3. Il compenso, per i mesi di luglio e agosto, è soggetto a riparametrazione in base alle effettive settimane di fruizione del servizio.

La tariffa effettivamente praticata dal Concessionario agli utenti sarà quella annualmente stabilita dall'Amministrazione comunale, in concomitanza con il DUP o sue modifiche.

Il compenso percepito dal concessionario per il servizio prestato si compone, pertanto, di:

- rette pagate direttamente dagli utenti secondo gli importi annualmente stabiliti dal Comune;
- quota di ristoro corrisposta dal Comune, di importo variabile per ogni iscritto, stabilita per differenza tra la retta dovuta dall'utente e l'offerta presentata in sede di gara a seguito di aggiudicazione, entrambe riparametrate secondo le differenti riduzioni previste sulla base dell'effettiva fruizione richiesta (vedasi precedente articolo 3). Il ristoro sarà versato al concessionario, previa verifica congiunta con gli uffici degli importi richiesti, ed a seguito di presentazione di regolare fattura mensile. Sull'importo netto di ogni fattura il Comune opererà una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata e corrisposta solo in sede di liquidazione finale a chiusura dell'appalto e dopo l'approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Responsabile del Procedimento del certificato di regolare esecuzione;
- ricavi concernenti i servizi aggiuntivi e complementari da potersi effettuare a cura del concessionario;
- eventuali contributi diversi (Es. contributi regionali – Fondo Sociale Regionale);
- ogni altra contribuzione alla gestione corrente a qualunque titolo erogata da enti pubblici, istituti o strutture aventi funzioni pubbliche, previdenziali, assistenziali, assicurative, ecc.

La gestione degli eventuali insoluti rimane a totale carico del concessionario (a titolo esemplificativo si precisa che la somma di insoluti media dichiarata da parte dell'attuale concessionario è stata pari a circa Euro 8.000,00 ad anno).

Il recupero delle somme non riscosse a titolo di rette di frequenza è a carico del concessionario secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento di funzionamento degli Asili nido comunali. Il concessionario può disporre le dimissioni dell'utente dal servizio così come previsto dal medesimo Regolamento, salvo diversa indicazione motivata pervenuta da parte dell'Amministrazione comunale.

Si stabilisce sin d'ora che l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati al concessionario, il rimborso di spese e il pagamento di penali, mediante incameramento della cauzione o in subordine a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Entro 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni il Direttore dell'Esecuzione, con conferma del Responsabile del Procedimento, produce l'attestazione di regolare esecuzione che dovrà contenere gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il periodo di svolgimento del servizio, l'importo totale corrisposto all'appaltatore e l'attestazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, al pagamento delle ritenute a garanzia nonché allo svincolo della cauzione.

Il "Codice Univoco Ufficio", al quale dovrà essere indirizzata la fatturazione elettronica è il seguente:

- Codice Univoco Ufficio: UF9CH1
- Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA

Oltre al Codice Univoco Ufficio, che deve essere inserito obbligatoriamente, nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, occorre indicare anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara – CIG;
- Ufficio dell'Amministrazione comunale che ha richiesto il servizio: Servizi per l'infanzia.

Le fatture dovranno contenere tassativamente il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contabile, rilasciato dall'INPS e dall'INAIL o, in caso di non iscrizione ad INPS/INAIL, di certificazione analoga rilasciata da Istituti previdenziali diversi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

Qualora il suddetto documento non fosse regolare, l'Amministrazione comunale si riserva sin da ora il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento fino alla regolarizzazione dello stesso. La sospensione delle procedure di pagamento verrà comunicata al concessionario via e-mail e, qualora permanesse l'irregolarità, non si potrà

procedere ad alcun pagamento ed il concessionario nulla potrà pretendere dall'Amministrazione comunale.

Per le sospensioni o ritardi nei pagamenti per le cause di cui sopra, il concessionario non potrà opporre eccezioni né avrà titolo al risarcimento danni. Qualora, nel corso del servizio, venissero emanate leggi, regolamenti, disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno, di comune accordo, le conseguenti variazioni economiche.

In ogni caso, i pagamenti verranno effettuati secondo le modalità comunicate successivamente. Tutte le eventuali spese, relative al bonifico bancario, saranno a carico del concessionario.

Art. 25 - REVISIONE PREZZI

La richiesta di revisione prezzi può essere formulata annualmente, a partire dal 2° anno di attività (si tenga conto che l'inizio della concessione per il primo anno determinerà il mese dal quale potrà essere richiesta la revisione), sulla base dell'indice Istat.

Tale richiesta, da parte dell'aggiudicatario, non potrà avere efficacia retroattiva. L'Amministrazione comunale, dopo aver verificato la richiesta di revisione prezzo, sulla base della documentazione prodotta dall'aggiudicatario, può autorizzarne l'applicazione con atto di determinazione, e solo dopo tale atto potranno essere emesse le fatture con il nuovo importo.

Art. 26 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Ogni eventuale subappalto deve essere autorizzato dal Comune, nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Capitolato ed alla vigente normativa in materia.

Il Comune è soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale fra concessionario e subappaltatore, rimanendone estraneo, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali - salvo i controlli che il Comune intenda effettuare sul regolare pagamento dei compensi e degli oneri correlati per il personale utilizzato dal subappaltatore – sono imputabili al concessionario; i compensi per i servizi subappaltati verranno corrisposti dal Comune direttamente al concessionario ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai subappaltatori fa carico il rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento attinenti al servizio oggetto del subappalto, comprese quelle in materia di gestione del personale e di sicurezza. Ad essi si estendono gli obblighi di autocontrollo sul servizio reso, ed i controlli attivati dal Comune o da altri enti preposti (ATS, ecc.) sui diversi aspetti previsti in capo al concessionario per l'esecuzione del contratto, compresi quelli afferenti agli accertamenti amministrativi circa la regolarità nel trattamento retributivo e previdenziale del proprio personale.

Art. 27 - DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale. Fatto salvo tale divieto, non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella titolarità del contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nella titolarità del contratto in essere deve essere prioritariamente comunicato al Comune.

Art. 28 - CONTESTAZIONI AL CONCESSIONARIO A SEGUITO DEI CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione comunale, qualora, a seguito dei controlli effettuati, riscontri anomalie può:

- segnalare per iscritto l'anomalia al concessionario chiedendo il ripristino entro un termine temporale massimo che sarà indicato espressamente, e oltre il quale applicherà le sanzioni previste dal Capitolato;
- contestare per iscritto l'anomalia al concessionario a mezzo di raccomandata A/R o PEC, applicando le sanzioni previste dal Capitolato.

Il concessionario, in caso di segnalazione, deve rispondere per iscritto motivando la non conformità del servizio, nonchè procedere al ripristino dell'anomalia entro il termine prescritto.

Qualora tale termine non possa essere rispettato dovrà essere addotta giustificata motivazione. L'Amministrazione comunale può applicare penali per irregolarità e inadempienze relative a quanto contrattualmente previsto. All'applicazione della penale si procederà previa contestazione dell'inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, da effettuarsi a cura dell'ufficio Servizi per l'infanzia.

Il concessionario ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata o PEC. La penale viene applicata in assenza di risposta scritta nei tempi ivi indicati, o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi.

Il Comune procede al recupero delle penali comminate al concessionario e alla rifusione dei danni, previsti dalla documentazione di gara, fatti salvi i maggiori danni subiti, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti allo stesso, o in altra forma determinata dal Comune, o mediante prelievo del deposito cauzionale.

Art. 29 – PENALITÀ

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente disciplinare, ove verifichi delle inadempienze del concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, prevede l'applicazione di penali determinate in base alla gravità delle inadempienze rilevate, all'entità economica dell'inadempienza, al rischio per la sicurezza della salute degli utenti e alla ripetizione della inadempienza, secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato.

Si procederà al recupero della penali come indicato nel presente disciplinare.

L'Amministrazione comunale può, altresì, procedere alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi, nei confronti del concessionario, anche con l'incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti. In caso di inosservanza degli obblighi, ovvero di violazione delle disposizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione comunale, con provvedimento assunto dal Dirigente competente, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, in rapporto alla gravità dell'inadempienza:

- € 500,00 per ogni caso di carente operazione di pulizia ordinaria;
- € 500,00 per ogni caso di non conformità relativa alla preparazione ed alla composizione dei pasti;
- € 500,00 per irreperibilità di uno dei coordinatori;
- € 250,00 per ogni assenza/riduzione del personale che incida sul mantenimento degli standard;
- € 300,00 per ogni giorno in cui si verifichi l'inosservanza parziale o totale degli orari di apertura e chiusura dei servizi tali da pregiudicarne il corretto svolgimento;
- € 400,00 per personale inidoneo, con qualifica degli operatori non corrispondente a quella del presente Capitolato. La penale sarà moltiplicata per il numero degli operatori inidonei;

- € 500,00 per mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale;
- € 500,00 per disservizi di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza;
- € 600,00 per comportamento scorretto o sconveniente da parte del personale del concessionario nei confronti di utenti e famiglie, anche segnalato dall'utenza e verificato dall'ente;
- € 700,00 per difformità nella realizzazione del progetto rispetto a quanto indicato in fase di gara;
- € 1.000,00 per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative relative all'attuazione del servizio oggetto della concessione.
- € 1.500,00 in caso di avvio posticipato del servizio e per la mancata predisposizione e diffusione della carta dei servizi, per cause imputabili al concessionario per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 giorni;
- € 2.500,00 per ogni comportamento lesivo dell'incolumità, moralità o personalità degli utenti o delle loro famiglie commessi da personale del concessionario.

Le interruzioni del Servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo e responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte.

Art. 30 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale, in caso di gravi e reiterate inadempienze, previa notificazione scritta al Concessionario, ha la facoltà di risolvere il Contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno del concessionario e fatta salva l'applicazione delle penali prescritte. Le Parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del C.C., per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., anche motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- messa in liquidazione del concessionario;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, dei diritti e degli obblighi relativi al Contratto stipulato;
- impiego di personale non dipendente del concessionario, o rilevazione della non regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, e mancata applicazione dei Contratti collettivi;

- inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio;
- utilizzo ripetuto, per più di tre episodi rilevati nel corso di anno scolastico/educativo o di anno solare, di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal Contratto e delle indicazioni in merito alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche;
- casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia del concessionario;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto del servizio, tranne che per i servizi accessori indicati nell'offerta;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- inadempienze reiterate del concessionario dopo l'applicazione di n° 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico/educativo, che l'Amministrazione comunale giudicherà non più sanzionabile tramite penali;
- reiterato mancato impiego, per più di tre episodi rilevati nel corso di anno scolastico/educativo o di anno solare, del numero di unità lavorative giornaliere dichiarate in sede di offerta;
- reiterato mancato rispetto, per più di tre episodi rilevati nel corso di anno scolastico/educativo o di anno solare, del monte ore giornaliero e settimanale del personale previsto in sede di offerta;
- difformità alle prescrizioni nella realizzazione del progetto gestionale, indicato in sede di offerta, qualora non migliorativo;
- mancato ripristino della cauzione entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera raccomandata A.R. o PEC. inviata dall'Amministrazione comunale, nel caso questa sia stata utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che l'Amministrazione comunale abbia patito in corso di esecuzione del contratto;
- inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i. accertato dall'Amministrazione comunale;
- sospensione o ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale del concessionario e mancata ripresa delle stesse entro il termine intimato dall'Amministrazione comunale.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione comunale non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 31 – RECESSO E DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Qualora il concessionario intendesse disdire il Contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione comunale si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. Nulla è dovuto al concessionario per gli investimenti messi in atto per l'attività del Contratto.

Oltre a quanto previsto nell'art. 2 in relazione al recesso del contratto, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di recedere motivatamente dal Contratto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione di prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore del concessionario, cui nulla è dovuto, del rimborso delle spese sostenute e documentate. Il recesso deve essere notificato al concessionario mediante lettera raccomandata o PEC, ed ha effetto decorsi tre mesi dalla sua notificazione.

Art. 32 - CONTROVERSIE

Il Foro di Milano è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'assunzione dell'incarico e dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 33 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il concessionario si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, per l'importo ed alla data che saranno comunicati dall'Ufficio Contratti. Nel caso in cui il concessionario non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione, e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione comunale, che porrà a carico del concessionario le eventuali ulteriori spese che l'Amministrazione dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo. Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di San Donato Milanese, con rogito del Segretario Generale. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla

gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico del concessionario.

Art. 34 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.